

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 10:34 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Terza Commissione - Seduta del 12-11-2025 - ore 10:30**" dell'organo Terza Commissione - Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente - Riserve - Nettezza Urbana - Ecologia..

Presiede la seduta **Consigliere MILAZZO Vito**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere		✓	
Vito	MILAZZO	Consigliere	✓		
Pietro	CAVASINO	Consigliere	✓		
Gaspere	DI GIROLAMO	Assessore		✓	✓
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Vanessa	TITONE	Consigliere	✓		
Rosanna	GENNA	Consigliere	✓		
Giancarlo	BONOMO	Consigliere		✓	
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Antonio	VINCI	Consigliere		✓	
Gaspere	PASSALACQUA	Consigliere	✓		

Alle ore 10:34, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Alle ore 10:35, si unisce alla seduta **Consigliere Antonio VINCI**.

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Buongiorno, siamo in Commissione Lavori pubblici, possiamo procedere con l'appello."

Interviene quindi **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Grazie Presidente Milazzo, abbiamo provveduto a inserire nel sistema anche la delega del consigliere Ferrantelli che viene delegato dal consigliere di Girolamo."

Verifichiamo la presenza del numero legale alle ore 10 e 34 minuti."

Milazzo Vito presente, Orlando Leonardo presente, Di Pietra Gabriele assente, Cavasino Pietro presente, Coppola Flavio presente, Ferrantelli Pellegrino presente, delegato di Girolamo, Jenna Rosanna presente, Bonomo Giancarlo assente, Passalacqua Gasparri presente, Titone Vanessa presente, Vinci Antonio presente."

Risultano presenti 9 consiglieri su 11, raggiunto il numero legale, la seduta è valida."

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Grazie segretario, proseguiamo con la lettura del regolamento servizio idrico integrato, fornitura, utenze private."

Interviene Consigliere Leonardo ORLANDO:

"Grazie Presidente per l'onore di leggere questo regolamento per la seconda volta e grazie segretario per avermi dato la parola."

Diamo lettura dell'articolo 27, sospensione della fornitura.

In caso di morosità la fornitura può essere sospesa esclusivamente dal gestore mediante apposizione dei sigilli al misuratore.

Per le sole utenze domestiche effettuate le operazioni di sollecito in conformità alla disposizione contenuta nella deliberazione area numero 311-2019-R-IDR la fornitura potrà essere sospesa qualora l'insoluto sia superiore al corrispettivo dovuto.

Per la fascia di consumo hanno agevolato dell'annualità precedente rispetto all'anno di Costituzione in Mora, in seguito alla limitazione del flusso ove tecnicamente attuabile.

La fornitura potrà essere sospesa qualora l'insoluto sia superiore al corrispettivo dovuto per la fascia di consumo anno agevolato dall'annualità precedente rispetto all'anno di Costituzione in Mora.

La fornitura non potrà essere sospesa per importi minori o uguali al deposito cauzionale versato dall'utente.

Non potrà essere sospesa la fornitura delle utenze non disalimentabili e utenze beneficiari di bonus idrico.

La fornitura non potrà essere sospesa per l'utenza condominiale morosa laddove questo abbia provveduto al pagamento di almeno la metà dell'importo complessivo dovuto in un'unica soluzione e dentro il termine ultimo di pagamento della Costituzione mora e al saldo dell'importo dovuto entro sei mesi dal pagamento parziale.

Il gestore inoltre potrà procedere alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell'apparecchio di misura con apposizione di disco cieco e sigilli oppure se ciò non è possibile alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi.

a.

Mancanza o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di vulture e subentri, articolo 6 e 7 del presente regolamento, per variazione del numero degli appartamenti serviti in caso di utenza multipla.

b.

Utilizzo della risorsa idrica per un immobile on un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto.

c.

Prelevi abusivi.

d.

Cessione dell'acqua a terzi.

e.

Alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o Pimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura ha esensi del presente regolamento.

f.

Qualora il gestore non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

mancata lettura per due volte consecutive per cause imputabili all'utente.

g.

Fallimento dell'utente.

h.

Qualora l'utente non abbia provveduto a presentare copia della dichiarazione di conformità di quell'articolo 7 del decreto ministeriale numero 37 del 22 gennaio 2008 tra parentesi disposizione attuativa in materia di attivazione e installazione degli impianti all'interno degli edifici.

nei termini previsti dello stesso decreto, il gestore è all'obbligo di dare comunicazione all'utente dell'intenzione di sospendere il servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore a 15 giorni di calendario.

Nell'avviso di sospensione il gestore indica termini e modalità con i quali l'utente poi andiamo al punto HI e G dall'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatta apposito verbale da consegnare all'utente all'atto della chiusura, il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento.

dell'ufficio a cui rivolgersi, ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al gestore, lo stesso metterà a disposizione presso gli uffici copiatore verbale che dovrà essere consegnata all'utente qualora ne faccia richiesta.

Il gestore addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora, nell'ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, E, D, H del presente articolo sarà addebitata una penale desunta dal tariffario.

In presenza di un'utenza condominiale, ove vari il numero degli appartamenti serviti, l'amministratore di condominio è tenuto a dare in metà della notizia della variazione al gestore per non incorrere l'utenza nelle penali di cui sopra.

C'era Presidente e il collega Ferrantelli che voleva intervenire, così diamo la parola al collega Ferrantelli, io mi riposo un poco e poi..."

Interviene Consigliere Vito MILAZZO:

"Diamo la parola a Gian Carlo, Ferrantelli si è prenotato, ridiamo la parola."

Alle ore 10:45, si unisce alla seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI** delegato da Assessore Gaspare DI GIROLAMO.

Interviene quindi Consigliere Pellegrino FERRANTELLI:

"Presidente, grazie colleghi.

Presidente, io ieri avevo delle perplessità e dei dubbi sull'erogazione sul consumo dei condomini con questa nuova edizione per quanto riguarda gli edifici già esistenti da parecchi anni e che sono dotati di una cisterna che poi distribuisce l'acqua ai condomini.

Questi dubbi mi sono stati ieri maggiormente con risultati veritieri di quello che pensavo perché nel momento in cui entra l'acqua in una di queste cistelle di 50 per esempio mezzo cube è chiaro che c'è all'ingresso un contatore condominiale che segna l'ingresso dei meggi cubi di acqua, poi con questo nuovo regolamento si dovrebbero dotare gli inquilini, i condomini, ognuno di un proprio condatore, ognuno di un proprio condatore che praticamente segna il consumo proprio di ognuno.

Che cosa succede? Succede che l'ingresso iniziale che va l'acqua nella cisterna è già una spesa per il condominio e poi il consumo che ognuno fa a livello personale è un'altra spesa, ma parliamo sempre della stessa acqua.

gli accorgimenti tecnici quali debbono essere io non lo so, ma così istante va a finire che il palazzo è penalizzato due volte, tutto qua, mi è stato confermato che questo dubbio è reale e quindi io non lo so come bisogna uscire da questa cosa, l'acqua che entra è chiaro che viene sì."

A questo punto, interviene **Consigliere Vito MILAZZO:**

"Ho capito il dubbio, è da chiederlo, però credo che non potranno quantificare due volte la stessa quantità di acqua, quindi è chiaro che una volta devono pagare gli utenti, non è che possono pagarlo due volte, però lo chiediamo appena facciamo il confronto con l'ufficio.

Proseguiamo con la lettura."

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO:**

"Una volta c'era un film vai avanti cretino, vada avanti.

Articolo 28, disattivazione della fornitura.

La fornitura può essere disattivata esclusivamente dal gestore mediante rimozione del misuratore a seguito di disdetta della fornitura del servizio da parte dell'utente o di risoluzione del contratto dovuta a morosità o inadempienza contrattuale dell'utente.

La disattivazione avverrà in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n.

311-2019-R-IDV.

La fornitura non potrà essere disattivata per l'utenza contaminiale morosa laddove questa abbia provveduto al pagamento di almeno la metà dell'importo complessivo dovuto in un'unica soluzione Questo passaggio è pure ripetitivo Presidente perché nella prima parte era già previsto nell'articolo 27.

Il tempo massimo entro il quale il gestore è tenuto ad adeguarsi alla disattivazione della fornitura è indicato nella carta del servizio idrico integrato.

Articolo 29.

Tipologia d'uso.

La fornitura può essere concessa per le seguenti tipologie d'uso.

A.

Uso domestico residente.

è considerata tale ai fini del presente regolamento la fornitura dell'acqua per uso alimentare, per i servizi igienici, per gli altri impieghi effettuati all'interno dell'unità abitativa di residenza dell'utente.

B, uso domestico non residente."

Prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO:**

"B, uso domestico non residente, è considerata tale la fornitura a servizio dell'utente privo di residenza, una grafica dell'unità immobiliare si chiede l'assipio del contratto di fornitura indica c.

uso artigianale e commerciale, è considerata tale la fornitura a servizio di attività produttive, commerciale, teziare e comunque di persone giuridiche in generale.

Uso pubblico non disalimentabile, è considerata tale la fornitura a servizio di enti pubblici nei quali si svolgono servizi necessari per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi in ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

A titolo esemplificativo, ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e assistenza, carceri, caserme, istituti scolastici di ogni ordine e grado.

uso pubblico disalimentabile, è considerata tale la fornitura a servizio di enti pubblici per i quali l'eventuale disalimentazione non comporti problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

F.

Uso zootecnico, rientra in tale tipologia la fornitura per l'abbeveramento del bestiame secondo quando previsto No, sono tutte le tipologie d'uso queste.

Tipologie d'uso, articolo 29.

Uso domestico o residente? Non residente, uso artigianale e commerciale, uso pubblico non...

Sto leggendo ora uso azotecnico.

è considerata tale la fornitura, servizio di attività produttive e commerciali terziari e comunque di persone giuridiche in generale, le ditte individuali, società, ditte individuali, studi.

A seguire c'era uso pubblico non disalimentabile, poi c'era l'uso pubblico Il Presidente mi chiede di leggere il punto di uso pubblico non disalimentabile, è considerata tale la fornitura al servizio di enti pubblici nei quali si svolgono servizi necessari

per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone ovvero tale per cui un'eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

A titolo esemplificativo ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e assistenza, carceri, caserme, istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il punto è uso pubblico disalimentabile, è considerata tale la fornitura e servizio di enti pubblici per i quali l'eventuale disalimentazione non comporti problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

F, uso zootecnico uso zootecnico, rientro qua in tale tipologia la fornitura per l'abbeveramento del bestiame secondo quanto previsto nella normativa vigente l'elocazione dell'acqua per l'uso tecnico dovrà avvenire a mezzo di apposito misuratore disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione.

Uso industriale punto G, è da considerarsi tale la fornitura a servizio di attività produttive autorizzate allo scarico di reflue di reflui industriali reganti nella pubblica fognatura.

H.

Uso antincendio.

È da considerarsi tale la fornitura destinata ad alimentare gli impianti antincendio.

Tale fornitura è disciplinata dalle norme tecniche riportate nell'allegato C al presente regolamento.

Nel caso di impianti con rete separata potabile ed antincendio l'erogazione dell'acqua per uso antincendio dovrà avvenire a mezzo di apposito misuratore disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione.

i.

Uso temporaneo.

È da considerarsi tale la fornitura a beneficio di eventi temporanei quale manifestazioni, ferie spettacoli, ciscenzi ed ulteriori altre attività a carattere a carattere temporaneo, limitato e non ricorsivo.

All'atto della richiesta di fornitura l'interesse dovrà specificare la tipologia d'uso di cui la fornitura è destinata.

e da considerarsi tale la fornitura a beneficio di eventi temporanei quali manifestazioni, fiere, spettacoli, circenze e ulteriori altre attività a carattere temporaneo limitato e non ricorsivo.

Lo segniamo ma questo qua secondo me saranno le cisterne che loro hanno e richiederanno l'autobot perché non è che tu puoi andare a mettere un punto d'acqua momentaneo, perciò se parla di circenze o una fera."

Prende la parola Consigliere Vito MILAZZO:

"Su

questo punto lo segniamo per capire meglio di che tipo di erogazione si tratta, Come diceva il Consiglio Orlando è un'erogazione nel senso di riempimento di cisterne per usi di eventi e capire se è previsto un corrispettivo anche in forma fissa giusto per il servizio perché comunque parliamo di eventi, manifestazioni, attività vera e propria.

secondo me andrebbe previsto quantomeno, cioè da capire se viene considerata, come viene quantificato, se è previsto un pagamento, questo lo segniamo e poi nel confronto con l'ufficio chiederemo"

A questo punto, interviene Consigliere Vito MILAZZO:

"anche questo quanti articoli mancano a finire la parte questa sull'acquedotto? la sabato"

Interviene Consigliere Vito MILAZZO:

"sono così Intanto proseguiamo con la lettura degli articoli sul regolamento."

Interviene Consigliere Vito MILAZZO:

"Ovviamente se qualcuno vuole intervenire man"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"mano nei vari punti che stiamo trattando per chiedere di quanto meno sottolinearli perché poi quando faremo il confronto con gli uffici magari ricordarseli tutti se non li segniamo adesso non sarà semplice.

Non avete facoltà.

Grazie.

Io continuo Presidente.

Articolo 30.

Utenza è multipla, per i soli impianti esistenti alla data del presente regolamento è consentita la fornitura d'uso multiplo per le utenze dotate di un solo punto di consegna che serva più unità immobiliari, anche con diverse tipologie d'uso.

I nuovi impianti devono predisporre gli allacci per i singoli condomini.

anche attività commerciali.

I nuovi impianti devono predisporre gli allacci per i singoli condomini i quali provvedono alla sottoscrizione dei singoli contratti anche nel caso di cisterna in comune che avrà invece un misuratore dei consumi condominiali per la quota dei consumi residuali rispetto alle singole contabilizzazioni dei condomini.

In tale caso il rapporto contrattuale di fornitura intercorre tra il gestore, l'amministrazione o il legale rappresentante dell'intero complesso e pertanto tale soggetto risponde per ogni effetto di legge e di regolamento, in nome e per conto delle singole utenze servite dal misuratore unico.

Il corrispettivo fatturato all'utenza multipla per la quota variabile del servizio acquedotto è calcolato applicando l'articolazione tariffaria risultante dalle somme dell'articolazione tariffaria d'uso di ciascuna unità immobiliare sottesa all'utenza multipla.

la ripartizione dei consumi tra i titolari dell'unità immobiliare spetta all'amministrazione o al rappresentante legale del complesso."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"Nei condomini per ora capita che in un immobile non c'è l'abitazione privata ma c'è un ufficio.

Il calcolo da rifare dovrebbe essere diverso.

oggi non è diverso penso secondo me andrebbe fatto in base alle quote millesimali e oggi com'è? oggi è unica"

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"no no

questo punto segniamolo e lo chiediamo pure, cerchiamo di capire questa cosa cerchiamo di capire intanto come viene fatta ora e in futuro come si può...

che poi è il caso un po' dei condomini, di queste utenze così condominiali"

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"No

diciamo che comunque è apprezzabile, rispetto a quello precedente qualche miglioria evidentemente c'è, ma infatti loro per questo lo vogliono anche adeguare."

Alle ore 11:19, lascia la seduta **Consigliere Pietro CAVASINO**.

A questo punto, interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Salute! Inseriamo a verbale che alle ore 11 e 18 minuti esce il consigliere Pietro Cavasino."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"Proseguiamo con la lettura degli ultimi due articoli e poi per oggi ci fermiamo."

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Articolo 31, utenze speciali."

Il gestore accorda in via straordinaria fornitura cosiddetta speciale a favore degli utenti che abitualmente registrano consumi superiori ai millimetri cubi mensili.

Tale tipologia di fornitura potrà essere concessa a previa documentata istanza dal soggetto interessato.

La fornitura idrica a favore di tale utenza sarà regolamentata da apposita appendice contrattuale.

A tutti i consumi di tale utenza verrà applicata la tariffa di prima eccedenza dall'articolazione tariffale d'appartenenza.

Articolo 31 bis, approvvigionamenti con mezzi propri.

L'approvvigionamento idrico degli immobili nelle zone non ancora servite dalla rete di distribuzione del civico acquedotto e la cui distanza sia superiore a metri cento dalla rete idrica comunale potrà essere autorizzato mediante prelievo dai serbatoi comunali con mezzi propri, dichiarati toni dall'ASP al trasporto di acqua potabile, previa autorizzazione del servizio acquedotto a e a condizione che l'immobile sia dotato di tono di serbatoio per l'acqua potabile e che la stessa venga utilizzata esclusivamente per usi potabili."

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"l'articolo 31 approvvigionamento con mezzi propri."

Il 31 deve segnare pure questo speciale, però questo mezzi propri c'è il regolamento a parte.

C'è il regolamento a parte che dice 150, qua è 50 metri.

La fornitura sostitutiva, questo è sostitutivo, è diverso da quando manca l'acqua.

Inoltre i contratti riguardanti gli allacci alla rete idrica comunale,"

Interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"i mobili ubicati oltre ai metri 50 della stessa."

devono prevedere che nei casi di mancata erogazione dell'acqua, sia per guasti alla rete idrica che per mancanza di pressione, che l'utente provveda ad approvvigionarsi mediante prelievo dai serbatoi comunali con mezzi propri, dichiarati toni dall'ASP al trasporto di acqua potabile, senza nulla pretendere per i maggiori costi sostenuti.

Esonerando l'amministrazione comunale dei qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata erogazione idrica.

Presidente noi abbiamo dato lettura oggi degli altri articoli fino al 31 bis, la prossima seduta continueremo con l'articolo 32 fino ad arrivare al 51 bis per finire questa parte.

Grazie."

A questo punto, interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"se ci sono interventi fateli adesso, non ci sono, le ore 11.23 la"

Alle ore 11:24, lascia la seduta **Consigliere Vanessa TITONE**.

La seduta termina alle 11:24.